

BGer 2C_272/2015 vom 3. April 2015

Bundesgericht, 2015-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_272_2015

FR: TF 2C_272/2015 du 3 avril 2015

IT: TF 2C_272/2015 del 3 aprile 2015

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 1.2

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_272/2015) e per l'imposta federale diretta (2C_273/2015), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).

E. 1.3

Nel merito, la causa si riferisce alla negata revisione delle tassazioni d'ufficio IC-IFD 2003-2009, cioè a una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). I combinati art. 149 cpv. 3 e 146 LIFD (RS 642.11) lo confermano per quanto concerne l'imposta federale diretta e per quanto riguarda l'imposta cantonale lo prevede l' art. 73 cpv. 1 LAID (RS 642.14) in relazione con l' art. 51 LAID (sentenza 2C_133/2009 del 24 luglio 2009 consid. 1.1). Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa

lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

E. 2.2

In concreto, l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponcano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In primo luogo, il ricorrente ripropone in gran parte i motivi da lui già sollevati in sede cantonale, ciò che è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). In seguito, egli non spiega in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente - secondo la quale un contribuente non può avvalersi della revisione per invocare argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi procedurali, ha omesso di sollevare nella procedura di tassazione, rispettivamente in quella ordinaria di ricorso (cfr. causa 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 pubblicata in RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 pag. 670 nonché consid. 1 e 2.2 della sentenza impugnata, ai quali si rimanda) -, disattenderebbe il diritto determinante. Infine, egli si limita a citare gli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, senza tuttavia spiegare perché detti disposti sarebbero stati disattesi. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

E. 3.1

Premesse queste considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.2

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.